

*Delibera Avcp sugli enti degli ordini professionali*

# Fondazioni in gara

## Si applica il codice dei contratti

DI ANDREA MASCOLINI

**L**e Fondazioni degli ordini professionali sono tenute ad applicare il Codice dei contratti pubblici e non possono procedere con affidamenti diretti di incarichi di formazione ad un unico soggetto terzo, senza aprire alla libera concorrenza gli affidamenti esterni.

È quanto afferma l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con la deliberazione n. 4 del 6 febbraio 2013, che ha esaminato l'operato della Fondazione per la formazione forense di Firenze, organo stabile dell'Ordine degli avvocati di Firenze, che negli anni (dal 2006 al 2011) avrebbe proceduto ad affidare ad una società privata incarichi per un importo complessivo di circa 740 mila euro. Un primo punto trattato dall'Autorità era quello dell'applicazione alle Fondazioni delle norme del Codice dei contratti. Assunto come elemento di

base che è «dato pacifico in dottrina e giurisprudenza che gli ordini professionali siano organismi di diritto pubblico rientranti nella vasta gamma degli enti pubblici non territoriali», la delibera afferma che anche le Fondazioni costituite dagli ordini devono essere annoverate nella stessa categoria in quanto la loro attività risulta finanziata in modo maggioritario dagli ordini professionali che, peraltro, esercitano anche un controllo maggioritario (se non totale) su di esse. Tali Fondazioni sono quindi senz'altro assoggettate al Codice dei contratti pubblici. Dal punto di vista delle procedure da applicare l'Autorità non ritiene giustificabile il ricorso ad affidamenti in via diretta di importo inferiore a 20 mila euro con una presunta «impossibilità di programmare in modo unitario e preventivo gli eventi formativi». L'Authority «non comprende quale specificità contraddistingua tali affi-

damenti rispetto a tutti gli altri, tanto da rendere impossibile l'individuazione del loro valore economico complessivo». Viceversa la Fondazione avrebbe dovuto calcolare un valore globale del contratto e applicare la procedura conseguente (certamente non quella in via diretta). Infine l'Autorità segnala che, comunque, «è censurabile» instaurare un «rapporto privilegiato» con un unico soggetto dato l'interesse potenziale di una platea indistinta di operatori economici rispetto agli affidamenti di formazione externalizzati: nello specifico sarebbe stato «quantomeno opportuno adottare procedure atte a garantire il libero gioco della concorrenza».

© Riproduzione riservata

**IO**  
ONLINE

Il testo della deliberazione  
sul sito [www.italiaoggi.it/documenti](http://www.italiaoggi.it/documenti)

